
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Impugnazione con citazione o ricorso, forme del rito seguito in primo grado: in caso di forma errata, l'atto di impugnazione notificato o depositato oltre il termine può essere sanato?

Va dato seguito all'indirizzo secondo cui in tema di impugnazioni, alla luce del principio di ultrattività del rito, la proposizione dell'appello deve conformarsi alle forme del rito seguito in primo grado; ne consegue che, in controversia trattata con il rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, secondo comma, c.p.c. e, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, primo comma, stesso codice, non trova deroga con riguardo all'ipotesi in cui l'appello sia stato irrualmente proposto nella forma della citazione, ancorché questa sia suscettibile di convalidazione a norma dell'art. 156, ultimo comma c.p.c., trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza, dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Dunque, seppure l'erronea proposizione dell'appello con citazione anziché con ricorso (in una delle materie soggette al rito del lavoro) non è di per sé ostativa all'ammissibilità dell'impugnazione - per il principio generale di sanatoria dell'atto nullo idoneo al raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) - ciò non può in ogni caso incidere sul principio di intangibilità del giudicato: qualora infatti, per la forma errata dell'atto di impugnazione prescelta dal soccombente, l'impugnazione

venga notificata alla controparte (in caso di appello da proporsi con citazione) o depositata presso la cancelleria del giudice di secondo grado (in caso di appello da proporre con ricorso) dopo il termine ultimo previsto dalla legge per impugnare tempestivamente la pronuncia di primo grado, non vi è spazio per l'operatività del principio di sanatoria dell'atto nullo ex art. 156 c.p.c. poiché sulla decisione impugnata si è formato il giudicato.

Tribunale di Milano, sezione prima, sentenza del 3.12.2014, n. 14393

...omissis...

Va premesso che il provvedimento di inammissibilità del ricorso ex art. 204 bis cod. str. inizialmente proposto da Lxxxx (oggi appellante) è stato emesso dal Giudice di Pace di Milano "inaudita altera parte" e senza previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti prevista dall'art. 7 D.Lvo 150/2011.

Infatti, il giudice di primo grado adito, anziché emettere il decreto ex art. 415 c.p.c. - applicabile nel caso di specie in cui il giudizio di opposizione è disciplinato dal ed rito del lavoro per quanto non diversamente previsto dal citato D.Lvo 150/2011 - ha dichiarato inammissibile l'opposizione (con decreto) sulla base della seguente motivazione: "dato atto che non esiste né è stata dimostrata alcuna relazione tra i provvedimenti opposti, tutti intestati xxxxxxxx. xxxxxx ed il ricorrente per cui viene meno la legittimazione attiva".

Attesa la natura decisoria (di sostanziale sentenza) del decreto in questione - erroneamente emesso nella forma del decreto e senza fissare l'udienza di comparizione delle parti - con cui il Giudice di Pace di Milano ha ritenuto di decidere l'opposizione ex art. 204 bis cod. str. proposta da xxxx. (dichiarandola inammissibile), è evidente che siffatto provvedimento decisivo va ritenuto astrattamente impugnabile con l'ordinario strumento di impugnazione (appello) previsto dall'ordinamento avverso le sentenze del Giudice di Pace emesse in materia di opposizione a sanzioni amministrative.

L'esame non può tuttavia investire il merito dell'appello, poiché esso risulta proposto tardivamente, oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c. (novellato) ed applicabile al caso di specie attesa la pacifica mancata notificazione (da parte dell'ente appellato) del provvedimento impugnato.

Come già detto e secondo quanto dedotto dallo stesso appellante - che si duole della mancata emissione in primo grado del decreto ex art. 415 c.p.c. e deduce espressamente l'applicabilità all'opposizione ex art. 204 bis cod. str. del rito lavoro - il giudizio de quo, introdotto dopo l'entrata in vigore del D.Lvo 150/2011, è soggetto alla disciplina del rito lavoro non solo in primo grado ma anche in appello (vd al riguardo Cass. Sez. Un. 10/2/2014 n. 2907).

Ne deriva che l'appello andava proposto con ricorso - e non già con citazione come per le cause introdotte prima dell'entrata in vigore del D.Lvo 150/2011 secondo l'insegnamento della Cassazione (2907/2014) - e che ai fini della tempestività del gravame occorre far riferimento al deposito dell'impugnazione (coincidente con l'iscrizione a ruolo della causa da parte dell'appellante) davanti al giudice adito con il gravame e non alla notificazione alla controparte dell'atto (come avviene per l'appello ordinario da proporsi con citazione).

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte a cui si aderisce, "in tema di impugnazioni, alla luce del principio di ultrattività del rito, la proposizione dell'appello deve conformarsi alle forme del rito seguito in primo grado; ne consegue che, in controversia trattata con il rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ. e, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, primo comma, stesso codice, non trova deroga con riguardo all'ipotesi in cui l'appello sia stato irrualmente proposto nella forma della citazione, ancorché

questa sia suscettibile di convalidazione a norma dell'art. 156, ultimo comma cod. proc. civ., trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza, dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado" (Cass. 27/5/2010 n. 12990; conf. Cass. 22/4/2010 n. 9530; Cass. 12/3/2004 n. 5150).

In altri termini, seppure l'erronea proposizione dell'appello con citazione anziché con ricorso (in una delle materie soggette al rito del lavoro) non è di per sé ostativa all'ammissibilità dell'impugnazione - per il principio generale di sanatoria dell'atto nullo idoneo al raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) - ciò non può in ogni caso incidere sul principio di intangibilità del giudicato. Qualora infatti, per la forma errata dell'atto di impugnazione prescelta dal soccombente, l'impugnazione venga notificata alla controparte (in caso di appello da proporsi con citazione) o depositata presso la cancelleria del giudice di secondo grado (in caso di appello da proporre con ricorso) dopo il termine ultimo previsto dalla legge per impugnare tempestivamente la pronuncia di primo grado, non vi è spazio per l'operatività del principio di sanatoria dell'atto nullo ex art. 156 c.p.c. poiché sulla decisione impugnata si è formato il giudicato.

Nel caso concreto, dal momento che come detto il provvedimento decisorio definitivo emesso dal Giudice di Pace ha natura sostanziale di sentenza ed è incontrovertito che non è stato notificato dall'ente pubblico alla controparte, l'appello andava proposto con atto (ricorso) da depositare presso la cancelleria del Tribunale entro sei mesi dal deposito (pubblicazione) del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 327 comma 1 c.p.c. applicabile anche al rito lavoro.

Ora, posto che il provvedimento impugnato risulta depositato/pubblicato presso la cancelleria del Giudice di Pace l'8/9/2012, tenuto conto della sospensione feriale dei termini fino al 15 settembre l'appello andava proposto nel caso concreto entro e non oltre il termine ultimo del 15/3/2013, mentre invece la citazione notificata è stata depositata tardivamente soltanto il 18/3/2013 (al momento dell'iscrizione a ruolo della causa come attestato dal cancelliere).

Pertanto, il provvedimento impugnato ha acquisito valore di giudicato e l'appello tardivo va dichiarato inammissibile.

Peraltro, ove pure non si volesse in ipotesi ritenere tardivo l'appello erroneamente proposto da xxxxxxxx con citazione depositata oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., l'impugnazione andrebbe comunque rigettata nel caso di specie.

Come infatti rilevato dal giudice di pace nel provvedimento che ha dichiarato inammissibile l'opposizione originaria, tutti e 4 i verbali opposti sono stati emessi e notificati nei confronti del solo proprietario/locatario (xxxxxxx.) dell'autoveicolo con cui sono state commesse le violazioni al codice della strada, accertate attraverso apparecchiature elettroniche (autovelox) che non consentivano l'individuazione del conducente/trasgressore.

In siffatta situazione, la persona fisica opponente - come detto al quale non è stata mossa nessuna contestazione e non è stato notificato nessuno dei quattro verbali in questione (vd verbali prodotti dall'appellante) - non ha provato né dedotto di avere alcun interesse giuridico concreto ed attuale a proporre l'opposizione ex art. 204 bis c.p.c.

Non si ignora l'insegnamento della Cassazione secondo cui "in tema di violazioni al codice della strada, dopo l'introduzione della ed. "patente a punti", il soggetto che, con autocertificazione, abbia dichiarato all'Amministrazione precedente di avere preso visione del verbale - che viene notificato al solo proprietario del veicolo in ipotesi di contestazione non immediata - e di essere l'effettivo responsabile della condotta contestata, ha interesse ad impugnare il verbale stesso con riferimento alla decurtazione dei punti dalla patente, tenuto conto che tale sanzione viene applicata senza ulteriori notifiche (salva la sola comunicazione dell'avvenuta applicazione della stessa) e che, con riguardo alla anzidetta decurtazione, sussiste la responsabilità esclusiva del conducente, in quanto identificato" (Cass. 30/12/2011 n. 30299; conf.

Cass. 22/3/2012 n. 4605), ma tali principi affermati dal giudice di legittimità non si attagliano al caso concreto.

Né nell'originario ricorso introduttivo ex art. 204 bis cod. str. né nell'atto di xxxxxx. ha mai infatti neppure dedotto - tanto meno provato - di aver presentato all'amministrazione pubblica la suddetta autocertificazione a cui fa riferimento la Cassazione (relativa all'assunzione di responsabilità in ordine alle violazioni contestate al proprietario del veicolo ed idonea alla "decurtazione dei punti"), né che la comunicazione del conducente/trasgressore sia avvenuta da parte del locatario M. xxxxxxxxxp.a., coobbligato per il pagamento delle sanzioni pecuniarie.

In mancanza della ed "autodenuncia" da parte del trasgressore/conducente non identificato e al quale non è stata in alcun modo contestata la violazione al codice della strada, costui non ha interesse a proporre opposizione al verbale di infrazione a cui è totalmente estraneo (come rilevato dal giudice di primo grado).

Come pure l'interesse del conducente non identificato - a proporre opposizione ai verbali notificati al solo proprietario del veicolo (responsabile solidale) - non può ravvisarsi sulla base dell'obbligo previsto dalla legge per il proprietario/locatario di comunicare le generalità del trasgressore entro un determinato termine, onde evitare di incorrere in una maggiorazione della sanzione pecuniaria, posto che (in assenza della suddetta "autodenuncia") ciò non incide nella sfera giuridica del conducente/trasgressore, né nel caso di specie l'ordinamento prevede un obbligo di agire in rivalsa da parte del proprietario responsabile solidale (ravvisabile invece in tema di sanzioni derivanti dalla violazione della disciplina antiriciclaggio).

Difettando una delle condizioni dell'azione (l'interesse ad agire art. 100 c.p.c.) l'opposizione proposta nel caso concreto xxx. risulterebbe dunque inammissibile e pertanto l'appello andrebbe in ogni caso rigettato.

Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate d'ufficio come in dispositivo in assenza di nota spese.

Infine, ricorrono i presupposti per ritenere l'appellante tenuto ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 della Legge 228/2012) al pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'introduzione del presente appello.

p.q.m.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello promosso, con citazione notificata l'11/3/2013, da Lxxxxxxx. nei confronti del Comune di Bresso, avverso la decisione del Giudice di Pace di Milano emessa il 3/9/2012 depositata T8/9/2012 e non notificata, sul ricorso ex art. 204 bis cod. str. inizialmente proposto dall'appellante, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:

- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante xxxxC. a rifondere all'ente pubblico appellato le spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in complessivi euro 500,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge;
- dichiara ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 che ricorrono i presupposti per il pagamento da parte xxxx di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione a ruolo del presente appello.

Così deciso in Milano il 3/12/2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
